

autore

MARCO NEGRETTI

materia

Diritto

Il diritto naturale e i diritti umani

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è un testo sintetico che in **solì 30 articoli** tutela i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali.

Il **preambolo** collega il mancato rispetto dei diritti umani agli «atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità» con chiaro riferimento a quanto successo nella Seconda guerra mondiale e indica il rispetto di tali diritti, fissati in una concezione comune ideale, «da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni», come unica via per un futuro di pace e di libertà.

Gli **artt. 1-2** stabiliscono come principio fondamentale che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» e rappresentano quindi la base della Dichiarazione.

Gli **artt. 3-11** fissano diritti e libertà individuali (**diritti civili e politici**).

Gli **artt. 12-17** stabiliscono i diritti dell'individuo nei confronti della comunità in cui egli vive (**diritti civili e politici**).

Gli **artt. 18-21** sanciscono la libertà di pensiero e di associazione (**diritti civili e politici**).

Gli **artt. 22-27** enunciano i **diritti economici, sociali e culturali**.

Gli **artt. 28-30** danno delle disposizioni che riguardano la realizzazione di questi diritti. L'**art. 28** stabilisce che «ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati»; l'**art. 29** prevede che possano esistere delle limitazioni nell'esercizio dei diritti e delle libertà per assicurare i diritti degli altri, per soddisfare le esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere della comunità democratica. Queste limitazioni sono regolate secondo la legge dei singoli Stati; l'**art. 30** afferma che l'esercizio dei diritti non può essere utilizzato per distruggere i diritti e le libertà sanciti dalla Dichiarazione.

La portata rivoluzionaria della Dichiarazione

La Dichiarazione sancisce la prevalenza di norme oggettivamente e universalmente ritenute come «giuste», rispetto ad altre norme di carattere contingente e soggettivo.

Ciò accade perché un nucleo originario di diritti viene ricollegato alla natura umana e quindi viene fatto preesistere logicamente a ogni concreto ordinamento.

La Dichiarazione gode da subito di grande **autorità morale**, influenzando sul lavoro dell'ONU e ispirando trattati internazionali, costituzioni e leggi interne dei singoli Stati, contribuendo così in maniera decisiva all'evoluzione del diritto internazionale.

L'impostazione del testo dà largo spazio ai diritti civili e politici, promuovendo la tolleranza, la laicità dello Stato, la democrazia e l'eguaglianza dei sessi, delle religioni, delle razze quale modello politico per la comunità internazionale.

obiettivi

- descrivere le linee essenziali del diritto naturale
- collocare il diritto naturale nel percorso storico che ha portato alla nascita delle democrazie moderne
- individuare i nuovi aspetti dei diritti umani che si sono diffusi principalmente nella seconda metà del secolo scorso

proposte didattiche

- individua nel testo della Costituzione della Repubblica le norme che fanno riferimento ai principi della Dichiarazione Universale
- individua norme di carattere statale e/o interventi della giurisprudenza che hanno portato all'ampliamento della sfera dei diritti umani nel nostro ordinamento giuridico
- spiega che cosa si intende per "contratto sociale"
- spiega che cosa si intende per diritto del primo tipo, del secondo tipo, del terzo tipo e del quarto tipo

sezione

5

Dal giusnaturalismo ai diritti umani

La Dichiarazione non concede i diritti che proclama, ma li **riconosce**.

Non si tratta quindi di diritti creati dagli autori di questa o di un'altra codificazione, ma di aspetti legati alla dignità della persona umana, in linea con le tesi del **giusnaturalismo**, che sostiene l'esistenza di norme universali, di per sé evidenti, che prevalgono su quelle positive.

In altre parole, i **diritti umani** appartengono al diritto naturale e sono propri dell'uomo in quanto essere umano, e non in quanto cittadino di un determinato Stato o titolare di un qualsiasi altro *status* giuridico.

Il legame tra l'affermazione dei diritti umani e le teorie giusnaturalistiche si manifestò già all'epoca in cui entrarono in crisi le monarchie assolute e i privilegi aristocratici in Inghilterra, in America (con la Guerra d'Indipendenza) e in Francia, nei secoli XVII e XVIII, come testimoniato da importanti documenti storici e giuridici: il *Bill of Rights* inglese, la Costituzione degli Stati Uniti e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, proclamata in Francia nel 1789.

Entra in gioco un'etica individualistica e illuminista, secondo la quale la società sarebbe nata a partire da un originario **stato di natura**, mediante un contratto sociale con il quale ciascuna persona accetta di limitare le proprie libertà, al solo scopo di godere in piena sicurezza dei propri diritti.

Il **contratto sociale** è stato interpretato da qualcuno come una rinuncia alla libertà individuale (Thomas Hobbes, 1588-1679) volta a garantire il rispetto della persona e della proprietà. Non è chiaramente l'idea che sta alla base delle attuali democrazie!

Altri, partendo dal presupposto che non ci siano verità universali e vincolanti, hanno ritenuto che i cittadini dovessero essere liberi di stabilire insieme agli altri membri della collettività le regole contenute nel contratto sociale. Per questa ragione il filosofo liberale John Locke (1632-1704) sosteneva che:

- il contratto sociale è stipulato non solo fra i cittadini, ma anche tra questi e lo Stato;
- lo Stato salvaguarda i diritti fondamentali dell'individuo (libertà, proprietà privata), il cui esercizio era già

presente, anche se in modo imperfetto, nello stato di natura precedente alla formazione del contratto sociale;

- lo Stato non è al di sopra della legge, ma è tenuto a osservarla (cosiddetto stato di diritto);
- il cittadino si riserva il diritto di ribellione, quando un apparato dello Stato tenta di ledere i diritti fondamentali dell'individuo.

Compito dello Stato è tutelare i **beni civili**, a cominciare dalla **proprietà privata** che viene considerata un diritto naturale, nonché di altri beni quali: la vita, la libertà, l'integrità fisica e l'assenza di dolore.

Logica conseguenza di questo modo di pensare di ispirazione liberale è che i poteri dello Stato siano divisi tra soggetti diversi, per evitare che la debolezza umana possa spingere chi fa le leggi, se titolare anche del potere di farle eseguire, a sottrarsi alle regole stabilite per gli altri cittadini.

Una classificazione dei diritti umani

Quali riflessi ha prodotto l'evoluzione del diritto nei moderni ordinamenti, a tutela di quelli che sono stati definiti "beni civili"? A tale proposito esiste una classificazione, accettata dai giuristi, delle diverse tipologie dei diritti umani.

La dottrina definisce come **diritti del primo tipo** quelli che riguardano la *libertà*. Essi si sono realizzati con largo anticipo sugli altri e attoniscono alla piena affermazione della libertà individuale nella forma della libertà di pensiero, religiosa, di stampa e associazione. Si tende a distinguere tra "libertà da" (libertà negativa, intesa come assenza di interferenza) e "libertà di" (libertà positiva, intesa come capacità di decisione, autonomia e autogoverno).

I diritti del **secondo tipo** sono i diritti *politici*, vale a dire l'elettorato attivo e passivo e la partecipazione al potere politico.

I diritti del **terzo tipo** sono i diritti *sociali* che presuppongono l'azione dello Stato per garantire a tutti determinati standard di vita, l'istruzione e la sanità, l'assistenza in caso di disoccupazione. Fino alla fine della Prima guerra mondiale i diritti sociali non furono tenuti



Il filosofo John Locke.

nella dovuta considerazione dagli ordinamenti giuridici. La cosa non deve sorprendere: finché le classi sociali più umili non hanno conquistato il diritto di voto, è naturale che anche nell'ambito dei sistemi democratici lo Stato non impegnasse molte risorse in campo sociale.

Esaminando il caso italiano, nello specifico, il diritto di voto venne concesso all'intera popolazione maschile a ridosso della Prima guerra mondiale. In seguito, vennero riconosciuti alcuni importanti diritti dei lavoratori: si pensi alla legge del 1923 che riconobbe in 8 ore la normale durata della giornata lavorativa, mentre altri diritti (quali lo sciopero) vennero negati.

Alla fine della Seconda guerra mondiale con il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne, pure i diritti sociali trovano pieno riconoscimento nella Costituzione repubblicana. A ciò fece seguito una costante espansione della spesa pubblica nel campo della previdenza, della sanità e dell'assistenza, che ha visto l'Italia in linea con i principali stati dell'Europa continentale.

Nel 1990 Norberto Bobbio ha definito come **diritti di seconda generazione** i diritti **sociali**, comprendendovi la vita culturale, l'educazione, le cure mediche, la tutela sindacale, il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale. Secondo Bobbio, quindi, i diritti di terza generazione si identificherebbero con un ambiente sano, una buona qualità della vita, la tutela del consumatore, la privacy, lo sviluppo.

Un passo ulteriore ci consente di giungere ai **diritti di quarta generazione**, come ad esempio il multiculturalismo, l'integrità del patrimonio genetico a fronte dei progressi della ricerca biologica, il diritto alle cure palliative (vale a dire l'accesso a tutti quei trattamenti che permettono al malato di evitare inutili sofferenze).

I diritti umani e la Costituzione repubblicana

I diritti del primo e del secondo tipo, più vicini alla tradizione giusnaturalistica, trovano un concreto riferimento nella Costituzione italiana, attraverso i principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini.

Sono garantite la libertà e la sicurezza individuali, proprie dello Stato di diritto, il processo imparziale e pubblico attraverso il principio del giudice naturale, il diritto di difesa e il principio di non colpevolezza. È poi garantita la libertà di riunione e associazione, la libertà di manifestare il proprio pensiero nelle forme appropriate e la propria fede religiosa.

La Costituzione repubblicana introduce anche i diritti etico-sociali, riconoscendo nella famiglia



Il filosofo Norberto Bobbio.

una società naturale (fondata sul matrimonio), garantendo l'istruzione pubblica, la tutela della salute, la tutela della retribuzione del lavoratore e il diritto di sciopero (i diritti sindacali in generale), nonché la protezione delle categorie svantaggiate. La proprietà privata, così come l'iniziativa economica privata, è garantita, ma al tempo stesso limitata quando è in contrasto con l'interesse generale.

Il futuro dei diritti umani

I diritti fondamentali vanno incontro a un processo di progressiva **positivizzazione** attraverso:

- il riconoscimento dei diritti da parte degli ordinamenti giuridici;
- l'universalizzazione, cioè l'estensione dei diritti a tutti i gruppi sociali;
- la specificazione, con il proliferare dei diritti rispetto alle diverse esigenze della vita sociale;
- l'internazionalizzazione, mediante il riconoscimento da parte del diritto internazionale.

Vi sono tuttavia Stati e aree del mondo dove i diritti fondamentali di libertà ed eguaglianza degli uomini e delle donne sono limitati, formalmente o sostanzialmente.

Si pensi a molti Stati sotto la soglia della povertà o a Paesi emergenti come la Cina, dove, ad esempio, la società Google ha accettato di censurare la versione cinese del suo motore di ricerca, cancellando, tra l'altro, i riferimenti alle contestazioni degli studenti verso il regime nel recente passato (Piazza Tienanmen).

In tali contesti i principi del diritto naturale hanno il ruolo di negare la legittimità degli ordinamenti vigenti, ove questi siano propensi a negare i diritti fondamentali delle persone.